

2°) Per ciò che concerne gli uffici dello Stato di carattere provinciale, che avevano la loro sede nel territorio di Zara e la cui competenza territoriale si estendeva a tutto il Regno di Dalmazia, si procederà ad una ripartizione equa e proporzionale dei mobili che sono strettamente connessi agli edifici, come pure dei libri, strumenti ed altri mezzi ausiliari, con riguardo alle necessità pratiche delle due amministrazioni, in modo da facilitare ad esse, nella nuova situazione, la continuità pacifica e regolare delle loro funzioni. Per gli oggetti che si possono facilmente acquistare nel libero commercio, il Governo d'Italia può versare l'equivalente in specie.

3°) Il materiale didattico e scientifico (gabinetti, mobili, ecc.) come pure la biblioteca del Ginnasio superiore di istruzione di lingua serbo-croata in Zara, saranno attribuiti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e posti senza ritardo a sua disposizione.

Per ciò che si riferisce al « preparandio » maschile di Borgo Erizzo, la biblioteca soltanto sarà oggetto di equa ripartizione, tenute presenti le esigenze particolari degli Istituti scolastici esistenti nei territori della Dalmazia assegnati al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

4°) L'applicazione pratica delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà affidata alla « Commissione di ripartizione » da nominare a termini dell'accordo relativo (vedi capitolo III).

Art. 21. — Le basi della ripartizione del patrimonio provinciale della Dalmazia sono fissate nel seguente modo:

1°) Gli immobili, compreso il palazzo del Consiglio provinciale della Dalmazia, senza riguardo al ramo dell'amministrazione e salvo il calcolo del loro valore, spettano in proprietà a quella delle Alte Parti Contraenti che ha la sovranità del territorio ove essi sono situati.

2°) Detti immobili, compreso il palazzo del Consiglio provinciale di agricoltura di Zara, come pure il loro mobilio formeranno oggetto di regolare valutazione da parte della Commissione di valutazione prevista dalle disposizioni sulla valutazione delle proprietà mobiliari ed immobiliari della Dalmazia (vedi cap. II).

Allorquando ne sia stato stabilito il valore, la Commissione di ripartizione prevista dall'articolo 20, n. 4, procederà alla ripartizione degli immobili e del mobilio, in modo da attribuirne il 10 per cento allo Stato Italiano ed il 90 per cento allo Stato dei Serbi, Croati e Sloveni. Le differenze verranno compensate in specie, in moneta serbo-croato-slovena.